



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO**

INDICE:

TITOLO I^ TRASPORTO SCOLASTICO

- Art. **1** - Finalità
- Art. **2** – Oggetto
- Art. **3** - Periodo di Effettuazione e Istituzione del Servizio
- Art. **4** - Gestione del Servizio
- Art. **5** - Utenti del Servizio
- Art. **6** - Tipologia e Modalità di Utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico
- Art. **7** - Calendario e Orari
- Art. **8** - Piano Annuale di Trasporto Scolastico
- Art. **9** – Iscrizione al servizio
- Art. **10** - Rinuncia o Variazione
- Art. **11** - Metodo di Determinazione delle Contribuzioni per la compartecipazione al costo del Servizio di Trasporto Scolastico
- Art. **12** - Modalità di Pagamento per il Servizio Trasporto Scolastico Comunale
- Art. **13** - Servizi Gratuiti - Trasporto Uscite Didattiche

TITOLO II^ NORME DI COMPORTAMENTO NELL'USO DELLO SCUOLABUS

- Art. **14** - Automezzo e Personale
- Art. **15** - Comportamento e Doveri degli Autisti ed Accompagnatori
- Art. **16** - Sicurezza e Responsabilità - Autisti e Assistenza a Bordo dello Scuolabus
- Art. **17** – Responsabilità del soggetto che gestisce il servizio
- Art. **18** - Obblighi e Comportamenti nell'Utilizzo del Servizio Trasporto Scolastico da parte degli Studenti
- Art. **19** - Obblighi dei genitori degli studenti
- Art. **20** - Rimborso danni
- Art. **21** - Modalità di Fruizione del Servizio

TITOLO III ^ NORME FINALI

- Art. **22** - Sottoscrizione per accettazione del Regolamento
- Art. **23** - Comunicazioni Amministrazione Comunale - Famiglia.
- Art. **24** – Controlli dell'Amministrazione Comunale
- Art. **25** - Disposizioni Finali
- Art. **26** - Riferimenti Normativi
- Art. **27** - Trattamento dati personali

TITOLO I[^] TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 - Finalità

1. Il servizio di trasporto scolastico contribuisce a rendere effettivo il diritto allo studio, concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano situazioni di disagio per l'utenza ed assicura la frequenza scolastica degli alunni attenuando l'abbandono e la dispersione scolastica degli alunni medesimi, così come disciplinato dall'art. 1 comma 3 lett. i) della Legge 53/03.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità generali di accesso e di utilizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico da parte dell'utenza.

Art. 3 - Periodo di Effettuazione e Istituzione del Servizio

1. Il Servizio di Trasporto viene effettuato nei giorni di calendario scolastico così come comunicato dai Dirigenti all'inizio di ogni anno scolastico.
2. Le linee di trasporto, sia antimeridiane che pomeridiane potranno essere attivate, di norma, in presenza di un minimo di n. 3 utenti, in caso contrario il servizio non verrà effettuato in quanto causativo di diseconomie.
3. Il servizio per i minori con disabilità verrà comunque garantito.

Art. 4 - Gestione del Servizio

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico può essere svolto dal Comune di Castellana Grotte in proprio, mediante propri mezzi e personale, mediante appalto, mediante convenzione con altri enti pubblici o mediante altre forme di esternalizzazione. Il trasporto potrà anche venire assicurato mediante facilitazione di viaggi su mezzi di linea, laddove esista un servizio pubblico adeguato agli orari scolastici.
2. La forma di gestione verrà decisa dalla Giunta Municipale.
3. L'organizzazione e gestione del Servizio di Trasporto Scolastico è affidata al competente Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

Art. 5 - Utenti del Servizio

1. Hanno diritto al trasporto gli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, dai 3 ai 16 anni, che frequentino scuole pubbliche, ubicate nel Comune di Castellana Grotte;
2. Il servizio si intende richiesto per l'intero anno scolastico: eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione, compilando il modello predisposto. Nelle more della presentazione del modello dovrà essere corrisposta la retta dovuta, anche nel caso di mancato utilizzo del servizio.

- 5 In caso di assenza ingiustificata per tre mesi consecutivi, fermo restando l'obbligo al pagamento della quota mensile, si provvederà alla cancellazione dal servizio.

Art. 6 - Tipologia e Modalità di Utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico

1. L'orario dei trasporti, gli itinerari, i punti di salita e di discesa dai mezzi sono stabiliti, all'inizio di ogni anno scolastico, con apposito Piano redatto dal Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione con la Ditta appaltatrice del servizio, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto, secondo le disponibilità del servizio stesso e comunque compatibilmente con gli orari scolastici.
2. Gli alunni vengono trasportati dalla fermata o dal punto di raccolta dello scuolabus fino alla sede scolastica di iscrizione e viceversa.
3. I percorsi saranno programmati annualmente con l'obiettivo della riduzione dei tempi di permanenza sul mezzo.
4. I punti di fermata saranno individuati, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, in modo da avvicinarsi il più possibile all'abitazione degli alunni. In casi di necessità e in via eccezionale, potranno essere valutate dal Responsabile del Servizio, richieste di soste supplementari, a domanda dei genitori degli alunni.
5. Nelle zone urbanizzate, i minori sono prelevati e rilasciati in punti di raccolta stabiliti annualmente dal Piano del Trasporto. La fermata individuale e l'orario dovranno essere categoricamente rispettati.
6. Nelle zone rurali, i ragazzi sono prelevati e rilasciati sulla strada comunale o provinciale principale che s'incrocia con la strada privata di residenza.
7. In caso d'uscite scolastiche anticipate del personale docente per assemblee sindacali, scioperi parziali del personale docente od altra causa, verrà assicurato il normale servizio negli orari stabiliti e alle fermate prestabilite dal piano predisposto senza che ciò possa comportare variazione alcuna o necessità di intervento straordinario.
8. In caso di uscite anticipate dagli istituti scolastici comunicate con almeno 48 ore di anticipo da parte dei Dirigenti Scolastici, il servizio potrà essere effettuato con variazione parziale o totale, dando priorità alle scuole dell'infanzia e primarie.
9. In mancanza del rispetto del termine di cui sopra (informazione preventiva), anche per accadimenti straordinari ed urgenti, il servizio sarà erogato, secondo le eventuali variazioni che saranno ritenute meritevoli dall'ufficio competente, sulla base delle richieste dei Dirigenti Scolastici.
10. In caso di rientro anticipato ci si atterrà alle indicazioni che la famiglia avrà inserito nel modulo di iscrizione predisposto dall'Ufficio Pubblica Istruzione, che dovrà essere compilato all'inizio di ogni anno scolastico. In tale modulo le famiglie dovranno indicare se, al verificarsi di tale evenienza, preferiscano che il proprio figlio resti a scuola fino al termine dell'orario scolastico o venga riaccompagnato a casa prima dell'orario stabilito. Nel primo caso la famiglia deve impegnarsi a riprendere il proprio figlio a scuola.

- 11 I genitori o i tutori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia o la primaria, qualora non fosse possibile assicurare la presenza di un adulto alla fermata dello scuolabus, potranno indicare sulla domanda di iscrizione un secondo recapito ed i nominativi delle persone, compreso il grado di parentela, autorizzate al prelievo del minore.
12. Qualora alla fermata prevista, non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata a ricevere il bambino, lo stesso verrà accompagnato al termine del giro al Comando di Polizia Municipale, che si occuperà di rintracciare i genitori. Tale servizio sarà consentito per un massimo di 3 volte nell'arco dell'anno. In caso di ulteriore recidiva l'alunno sarà escluso dal servizio per l'intero anno scolastico in corso ed i familiari dovranno provvedere direttamente al trasporto del medesimo a scuola. Della situazione dovrà essere informato l'Ufficio Pubblica Istruzione che adotterà i provvedimenti del caso.
13. Se il minore frequenta la scuola secondaria, il tutore può autorizzare l'autista e l'assistente a lasciarlo anche in sua assenza alla fermata del pulmino, nell'orario di rientro previsto. In tal caso ambedue i genitori dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione, da rendersi nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui la famiglia si assume ogni responsabilità in merito.

Art. 7 - Calendario e Orari

1. Il Servizio viene svolto di norma dal lunedì al sabato in orario antimeridiano e dal lunedì al venerdì anche in orario pomeridiano, in funzione del calendario annualmente stabilito dalle Istituzioni Scolastiche.
2. Il Servizio per le entrate e le uscite intermedie, rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni, non è previsto.
3. Gli orari e le fermate dovranno essere rigorosamente rispettati dagli utenti al fine di non creare disservizio.

Art. 8 - Piano Annuale di Trasporto Scolastico

1. Il Comune di Castellana Grotte predispone ogni anno il Piano Annuale del Trasporto Scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi, i punti di salita e di discesa dai mezzi, individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza.
2. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti ad inizio anno scolastico, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti ed il recupero dei costi.
3. Il Piano potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità, sicurezza ed efficienza.
4. Il Piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Art. 9 – Iscrizione al servizio

1. Il servizio scuolabus viene erogato su domanda di chi esercita la potestà sul minore sottoscrivendo, ogni anno scolastico, l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Pubblica Istruzione.
2. Il servizio s'intende richiesto per tutta la durata dell'Anno Scolastico, salvo disdetta da inoltrare per iscritto, sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Castellana Grotte.
3. Le domande possono essere presentate anche durante l'anno scolastico.
4. Per la richiesta, o l'eventuale disdetta, occorre compilare e sottoscrivere l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, scaricabile dal sito on line del Comune di Castellana Grotte www.comune.castellanagrotte.ba.it, o, distribuito a cura degli accompagnatori dello scuolabus. Con la compilazione e sottoscrizione dello stampato, la famiglia s'impegna a rispettare il presente regolamento del trasporto scolastico ed accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio.
5. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento.

Art. 10 - Rinuncia o Variazione

1. La rinuncia al servizio di trasporto, o qualsiasi altra variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto sugli appositi modelli predisposti dall' Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Castellana Grotte.
2. La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno Scolastico.
3. La disdetta avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione, pertanto la quota mensile dovrà essere comunque corrisposta.

Art. 11 - Metodo di Determinazione delle Contribuzioni per la compartecipazione al costo del Servizio di Trasporto Scolastico

1. Il servizio scuolabus viene erogato dietro corresponsione delle quote di compartecipazione al servizio trasporto determinate annualmente dalla Giunta Municipale. Le tariffe saranno individuate sulla base della situazione reddituale attestabile dal modello Isee.
2. Possono essere previste riduzioni delle tariffe per minori appartenenti allo stesso nucleo familiare e contemporaneamente iscritti al servizio, o per parziale utilizzo dell'abbonamento (solo andata o solo ritorno).
3. Agli utenti del servizio, portatori di handicap, che rientrano nei criteri della L. n. 104/1992 è concesso ai sensi della medesima, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola ubicata nel territorio comunale e viceversa. In questo caso alla domanda d'iscrizione al trasporto deve essere unita la certificazione medica rilasciata dalla competente Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili dell' Azienda U.S.L.

4. L'eventuale accesso gratuito, o con pagamento ridotto, al servizio per altri minori verrà stabilito dal Responsabile del Servizio interessato a seguito di apposita domanda scritta, corredata dalla dovuta documentazione, e solo in seguito ad apposita relazione del Servizio sociale professionale del Comune.
5. A tutti gli altri utenti è richiesta la corresponsione delle tariffe determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale.
6. L'importo della tariffa dovrà essere corrisposto mensilmente indipendentemente dalle effettive giornate di utilizzo del servizio.
7. Il mancato pagamento della tariffa abilita l'ente al recupero del dovuto.

Art. 12 - Modalità di Pagamento per il Servizio Trasporto Scolastico Comunale

1. Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa determinata dall'Amministrazione Comunale per il servizio richiesto entro e non oltre il 5° giorno di ciascun mese in cui si usufruisce il servizio.
2. Le tariffe potranno essere corrisposte mediante pagamento:
 - ◆ di bollettino sul conto corrente comunale,
 - ◆ della quota dovuta presso la Tesoreria comunale,
 - ◆ on line, con bonifico bancario, sull'IBAN del Comune.
3. Per le tariffe non corrisposte, e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento con la scadenza prevista, si potrà procedere alla sospensione del servizio ed al recupero forzato, con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale ai sensi delle vigenti norme in materia.

Art. 13 - Servizi Gratuiti - Trasporto Uscite Didattiche

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico prevede la partecipazione gratuita degli alunni ad uscite didattiche e culturali, nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie deliberate dall'Amministrazione Comunale per ogni scuola.
2. Realizzata la finalità primaria del servizio, il Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione, potrà autorizzare all'uso degli automezzi adibiti a trasporto scolastico per organizzare il servizio di trasporto per visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo, altri servizi sociali o educativi, purché nell'ambito del territorio comunale.
3. Le Direzioni Scolastiche comunicheranno all'Ufficio Pubblica Istruzione il calendario delle uscite didattiche.
4. Gli scuolabus potranno essere utilizzati per le uscite didattiche richieste, tutti i giorni in orario scolastico, dopo il normale svolgimento del servizio primario a cui sono preposti.
5. L'Ufficio Pubblica Istruzione si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alle disposizioni di cui al presente regolamento, al capitolato d'appalto, in caso di affidamento esterno del servizio, alle disponibilità dei mezzi e secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni.
6. La funzione di accompagnatore, durante le uscite didattiche, sarà svolto, nel numero consentito dal mezzo, dal personale docente.

TITOLO II ^

NORME DI COMPORTAMENTO NELL'USO DELLO SCUOLABUS

Art. 14 - Automezzo e Personale

1. Il servizio di scuolabus è assicurato oltre che da idoneo mezzo di trasporto, in regola con le normative di legge in vigore, da un autista e da un assistente accompagnatore.
2. Lo scuolabus non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal libretto di circolazione.
3. L'autista, deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza, non può affidare ad altri la guida del mezzo. L'autista non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso. Ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata al competente ufficio.
4. L'autista e l'assistente devono altresì segnalare all'ufficio di Polizia Municipale qualsiasi situazione anomala che possa arrecare pregiudizi ai trasportati, sia durante la corsa che nel momento immediatamente successivo alla fermata.
5. Gli autisti - le aziende in caso di esternalizzazione del servizio rispondono per eventuali danni provocati da loro negligenza, incuria o colpa propria o dei propri dipendenti, in caso di appalto del servizio affidato all'esterno. Per essere in grado di corrispondere a questi loro doveri, gli autisti assumeranno servizio solamente sapendo di essere in normali condizioni fisiche e psichiche e chiederanno di essere sostituiti ogni qualvolta riterranno di non poter disporre della loro piena capacità.

Art. 15 - Comportamento e Doveri degli Autisti ed Accompagnatori

1. Gli autisti degli scuolabus e il personale preposto all'accompagnamento, nell'espletamento del servizio, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
 - ◆ Adottare, considerato che l'utenza di servizio è costituita da minori, un comportamento adeguato e diligente nei rapporti con gli stessi.
 - ◆ Prelevare gli alunni nei punti di raccolta stabiliti agli orari fissati dal Piano dei Trasporti.
 - ◆ Consegnare gli alunni al personale docente e non docente delle scuole di destinazione.
 - ◆ Prelevare gli alunni dalla scuola di appartenenza al termine delle lezioni e consegnarli nei punti di raccolta indicati nel rispetto degli orari stabiliti dal Piano dei Trasporti
 - ◆ Consegnare l'alunno esclusivamente al genitore od altra persona adulta indicata sul modello di iscrizione o in possesso di autorizzazione scritta firmata da un genitore.
 - ◆ Qualora alla fermata non vi sia nessuna persona autorizzata a ritirare l'alunno, l'autista dovrà trattenerlo sullo scuolabus e accompagnarlo al locale Comando di Polizia Municipale.

- ◆ Controllare che tutti i passeggeri siano seduti regolarmente sugli appositi sedili, e che nessuno resti in piedi.
 - ◆ Vietare la salita ed il trasporto sullo scuolabus a persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario.
2. L'accompagnamento sarà svolto da personale, dipendente del Comune o in servizio presso la società appaltatrice, nel caso di affidamento del servizio in appalto a terzi, in possesso dei requisiti e dei titoli necessari.
 3. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è rivolto a garantire la sicurezza nel trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo, viene obbligatoriamente garantito per i bambini della scuola dell'infanzia ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti.
 4. Il personale preposto al servizio dovrà risultare di ineccepibile moralità, pertanto durante il servizio dovrà tenere un comportamento corretto, dignitoso e irreprensibile verso i fruitori del servizio; *inoltre, se fumatore, durante l'intero servizio dovrà astenersi dal fumo per evitare danni passivi alla salute degli utenti ed all'igiene dell'ambiente.*
 5. L'accompagnatore assume un comportamento di cordialità con l'utenza dimostrando, nel contempo, e compatibilmente con il servizio, disponibilità nei confronti di eventuali esigenze riferite dai genitori o dal personale scolastico.
 6. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - ◆ cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
 - ◆ cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
 - ◆ sorveglia i bambini durante il percorso affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri).
 7. Gli alunni dell'infanzia saranno condotti agli ingressi principali dei plessi scolastici e consegnati ad un operatore scolastico preposto all'accoglienza ed alla custodia degli stessi ad orari prestabiliti, d'intesa con i vari uffici di competenza.
 8. Gli accompagnatori devono assicurarsi che i ragazzi entrati a scuola risultino presenti all'uscita ed è pertanto necessario che vengano informati dal personale della scuola qualora i ragazzi siano stati prelevati dai genitori o se, su autorizzazione degli stessi, si siano recati altrove.
 9. Per gli alunni disabili il servizio si effettua dalla residenza dello studente alla sede scolastica ed è provvisto di un assistente accompagnatore. In casi particolari, previa deliberazione della giunta municipale potrà richiedersi l'organizzazione dell'accompagnamento scolastico alla famiglia stessa.
 10. Il personale deve infine vigilare affinché non sia consentito l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.
 11. Eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti da parte del personale suddetto o di disservizi, adeguatamente verificati dal personale preposto, comporteranno l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal contratto di lavoro per il personale dipendente, oppure alla contestazione degli addebiti all'appaltatore del servizio.

Art. 16 - Sicurezza e Responsabilità - Autisti e Assistenza a Bordo dello Scuolabus

1. L'Amministrazione Comunale verificherà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori, siano coperti da idonea polizza assicurativa, sia nel caso che il servizio venga effettuato in gestione diretta che in appalto.
2. Il Piano e' redatto con criteri tali da garantire adeguate condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per il personale di servizio ed i relativi mezzi, in particolare per quanto riguarda la definizione dei punti di salita e di discesa degli alunni.
3. Il soggetto gestore del Servizio è responsabile della sicurezza degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola, sia per la corsa in andata che per quella di ritorno, in ogni caso fino alla fermata stabilita.
4. La responsabilità dell'autista e dell'assistente è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, nell'orario previsto, l'attraversamento della strada e/o il percorso "fermata scuolabus - casa" non potrà costituire onere a loro carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione. Più specificatamente la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; l'Amministrazione Comunale o la società di Gestione del Servizio non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. Resta inteso che eventuali situazioni anomale che possano essere suscettibili di rischio per la sicurezza dei bambini dovranno essere immediatamente segnalate, a cura dell'autista e/o dell'assistente, al comando della Polizia Municipale.
5. Nel caso in cui alla fermata di un automezzo non siano presenti i genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati, l'autista del veicolo è responsabile di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori, tutte le volte che non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.
6. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano fondate condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del Servizio da comunicarsi immediatamente all'Ufficio di Polizia Municipale. Del fatto dovrà essere data comunicazione anche all'Ufficio Pubblica Istruzione.

Art. 17 – Responsabilità del soggetto che gestisce il servizio

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli precedenti, il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si dovesse verificare all'interno del mezzo di trasporto.

Art. 18 - Obblighi e Comportamenti nell'Utilizzo del Servizio Trasporto Scolastico da parte degli Studenti

1. Gli alunni e gli studenti che usufruiscono del servizio devono trovarsi pronti al momento del prelevamento senza richiedere attese che determinerebbero inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza.
2. Durante il tragitto gli alunni devono tenere un comportamento tale da non mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui.
3. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento:
 - ◆ stare seduto nel posto assegnatogli,
 - ◆ non disturbare i compagni di viaggio, l'autista e l'assistente,
 - ◆ usare un linguaggio conveniente,
 - ◆ mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall' autista e dall' assistente,
 - ◆ non introdurre oggetti contundenti o che possano rivelarsi pericolosi se usati in maniera inappropriata
4. Nel caso in cui il minore porti con sé oggetti contundenti o che possano rivelarsi pericolosi se usati in maniera inappropriata, l'autista e/o l'accompagnatore provvederanno ad accompagnare lo stesso presso la Dirigenza Scolastica che disporrà in merito.
5. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento o sporgersi dai finestrini.

Art. 19 - Obblighi dei genitori degli studenti

1. Le famiglie dovranno provvedere affinché i bambini possano essere accompagnati e prelevati da un componente maggiorenne della famiglia o persona incaricata all'arrivo dello scuolabus nel luogo e nell'orario concordato.
2. L'autista e l'accompagnatore riconsegneranno il bambino solo ai genitori o loro delegati, individuati sul modello di iscrizione di cui all'art. 9 del presente regolamento. In casi eccezionali, ulteriori deleghe possono essere presentate in corso d'anno, anche direttamente all'autista o all'accompagnatore, che lo presenterà all'ufficio competente, su apposito modulo debitamente sottoscritto.
3. I genitori sono, pertanto, responsabili dell'accompagnamento e della sorveglianza dei bambini fino alla salita sullo scuolabus e assumono in proprio la responsabilità del prelievo del figlio alla fermata o presso la scuola, qualora, per qualsiasi causa di forza maggiore il servizio subisca variazioni, così come meglio indicato all'art. 6 del presente regolamento, senza che nulla sia dovuto dal Comune agli utenti del servizio.
4. Previa dichiarazione da parte dell'esercente la patria potestà della capacità psicofisica del figlio di usufruire autonomamente del servizio di trasporto scolastico, di aver valutato il suo grado di maturazione e autonomia e di aver provveduto alla sua educazione comportamentale (riguardo orari, possibile pericolosità della zona, della strada più o meno intensamente trafficata e così via) da rendere nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, gli alunni delle scuole secondarie potranno scendere dallo

scuolabus anche in assenza di un adulto e raggiungere autonomamente il proprio domicilio.

In tal senso la sensibilizzazione del genitore e la diligenza del conducente sono fondamentali ai fini della totale sicurezza ed incolumità del minore.

5. In mancanza di tale dichiarazione gli alunni, i cui genitori o chi per loro non siano presenti alla fermata e risultino in quel momento irreperibili, verranno condotti, al termine del giro, presso il Comando di Polizia Municipale. Del fatto sarà informato l'Ufficio Pubblica Istruzione che adotterà i provvedimenti del caso.
6. Qualora una simile situazione si verificasse per più di tre volte consecutive, l'alunno verrà escluso dal servizio per l'anno scolastico in corso ed i familiari dovranno provvedere direttamente al trasporto del medesimo a scuola.
7. I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

Art. 20 - Rimborso danni

1. Qualora gli alunni non si attenessero alle indicazioni impartite ed, anche se invitati dall'autista, non rispettassero le regole date, verrà avviata la seguente procedura:
 - ◆ l'autista e/o il personale accompagnatore né darà immediata segnalazione, mediante relazione scritta, all'Ufficio Pubblica Istruzione;
 - ◆ l'Ufficio Pubblica Istruzione invierà alla famiglia una comunicazione circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - ◆ nel caso in cui il comportamento dell'alunno non mutasse, ingenerando all'interno del mezzo confusione o pericolo per gli stessi alunni trasportati, l'alunno potrà essere sospeso dalla fruizione del servizio per cinque giorni consecutivi, con provvedimento adottato dall'Ufficio Pubblica Istruzione, previa comunicazione alla famiglia ed al Dirigente Scolastico;
 - ◆ qualora tale comportamento scorretto non cessasse potrà essere disposta a cura dell'ufficio suddetto l'espulsione dell'alunno dal servizio senza rimborso della tariffa versata.
2. Gli eventuali danni prodotti agli scuolabus dal comportamento scorretto degli alunni, saranno addebitati alle famiglie dei medesimi, previa contestazione di responsabilità.

Art. 21 - Modalità di Fruizione del Servizio

1. L'utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico deve anche costituire per gli alunni l'occasione educativa, atta a favorire un processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Nello spirito del precedente comma 1, l'Ufficio Pubblica Istruzione potrà, di concerto con le Direzioni Scolastiche di Castellana Grotte, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

TITOLO III ^ NORME FINALI

Art. 22 – Sottoscrizione per accettazione Regolamento

1. La sottoscrizione del modulo di iscrizione comporterà l'accettazione da parte del genitore/tutore del minore di tutte le norme contenute nel presente Regolamento e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.
2. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.

Art. 23 - Comunicazioni Amministrazione Comunale - Famiglia.

1. Nei rapporti con le famiglie l'Amministrazione Comunale, tramite i suoi uffici, si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità.
2. L'Ufficio Pubblica Istruzione comunicherà tempestivamente agli utenti interessati, con proprio personale o per il tramite degli accompagnatori dello scuolabus nel caso di appalto a terzi, eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti, che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.
3. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, all'Ufficio Pubblica Istruzione che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.
4. Gli eventuali reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati per iscritto al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, adottando l'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Pubblica Istruzione o sul sito on line del Comune www.comune.castellanagrotte.ba.it, che adotterà le eventuali misure correttive necessarie.

Art. 24 – Controlli dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale tramite personale dipendente appositamente individuato, munito di tessera di riconoscimento, effettua controlli sulle linee scolastiche, al fine di verificare il rispetto dei percorsi, delle fermate e degli orari stabiliti, la regolarità delle operazioni che avvengono durante il trasporto (salita, discesa e permanenza a bordo del mezzo), nonché l'effettiva situazione nel caso di segnalazioni circostanziate, verbalizzando la verifica.

Art. 25 - Disposizioni Finali

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, verrà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte per 15 giorni consecutivi, ed entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti in materia, incompatibili od in contrasto con lo stesso.

3. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale, provinciale ed allo Statuto del Comune, disciplinanti la materia.
4. Il presente regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza a tutte le istituzioni scolastiche cittadine interessate, agli operatori ed agli utenti del servizio ed e' comunque in visione presso l'ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Castellana Grotte, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. **26** - Riferimenti Normativi

1. Le funzioni amministrative di competenza delle Regioni, previste all'art.1 del D.P.R. 14-01-72 n. 3, relative al "trasporto gratuito, e relativi oneri assicurativi, degli alunni della scuola materna, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali", sono state attribuite ai comuni per effetto degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/1977.
2. Il Ministero dei Trasporti, con D.M. 31/01/1977 (G.U. 27-02-1997, N° 48), ha stabilito "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" che rendono agevole l'espletamento del servizio e consentono di superare la maggior parte delle difficoltà che per anni ne hanno reso difficile la gestione. Lo stesso Ministero, con circolare n. 23 dell'11-03-1997, ha fornito indicazioni e chiarimenti per la corretta applicazione del decreto.
3. D.M. 20-12-1991 n° 448 - Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21-06-1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 1211-1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Art. **27** Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni.
